

	STATUTO "FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI - CORSI FAL-	Allegato "C"
	CONI - CIANI"	Raccolta n.20.138
	ART. 1 - DENOMINAZIONE ENTITA' GIURIDICA E SEDE	
	1.1 - È costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE OPE-	
	RE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI" (di seguito	
	Fondazione) con durata a tempo indeterminato.	
	La Fondazione potrà adoperare l'indicazione Ente del Terzo	
	Settore, in acronimo ETS, anche nella corrispondenza dal mo-	
	mento in cui il Consiglio di Amministrazione deciderà sulla	
	possibilità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore (RUNTS).	
	1.2 - La Fondazione riconosce la propria origine nell'Ente	
	Morale "OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI - CORSI FALCONI CIANI"	
	costituito a seguito di fusioni per accorpamento di cui	
	all'atto pubblico del 18/04/2007, Reg. a Barletta al n. 1083	
	del 07.05.2007, a rogito del Notaio Zinni Sabino di Andria	
	dei due Enti promotori:	
	a) la Casa di Riposo per i poveri di ambo i sessi ina-	
	bili al lavoro, fondata dalla munificenza di Luigi	
	Bilanzuoli con pubblico strumento del 22.09.1900, de-	
	positato presso il Notaio Stanislao Tricarico, in me-	
	moria del suo benefattore denominata OPERA PIA CASA	
	DI RIPOSO "LUIGI BILANZUOLI";	
	b) l'OPERA PIA CASA DI RIPOSO "GAETANO CORSI FALCONI	
	ANDREA CIANI" che trae origini dal Decreto n. 206	

	dell'11.12.1900 dell'Assessore Regionale ai Servizi	
	Sociali che a suo tempo aveva fuso tra loro l'Opera	
	Pia "Gaetano Corsi Falconi Andrea Ciani" e l'Opera	
	Pia "Infermeria Andrea Ciani"; fondate rispettivamen-	
	te dal N.H. Avv. Gaetano Corsi Falconi fu Giuseppe	
	con testamento segreto in data 25.03.1935 e pubblica-	
	to il 29.08.1935 ed eretto in Ente Morale sotto ammi-	
	nistrazione autonoma con R.D. 08.03.1937 n. 626, ed	
	Andrea Ciani fu Vincenzo con testamento olografo del	
	10.11.1941 depositato presso l'esecutore testamenta-	
	rio Arc. Cav. Don Giovanni Lacidogna, ed a cura di	
	quest'ultimo depositato e pubblicato dal notaio Giu-	
	seppe d'Ambrosio di Minervino Murge con atto del	
	12.04.1943 n. 399 di Rep. Vol. 49 Atti Pubblici ed e-	
	retto in Ente Morale con D.P.R. n. 988 del	
	02.08.1961.	
	1.3 - La Fondazione ha sede legale in Minervino Murge (BT)	
	alla Via Giuseppe di Vagno n. 85.	
	1.4 - La Fondazione conserva al suo interno le denominazioni	
	degli Enti di origine applicate ai servizi:	
	- Casa di Riposo "Luigi Bilanzuoli"	
	- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "Clelia Merloni"	
	- Centro Diurno per disabili "Gaetano Corsi Falconi - Andrea	
	Ciani".	
	1.5 - La Fondazione è persona giuridica privata a norma de-	
	2	

	gli art. 12 e seguenti del Codice Civile.	
	1.6 - La Fondazione viene regolata dalle norme del Codice Ci-	
	vile come modificato dalle disposizioni del Decreto Legisla-	
	tivo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), in	
	quanto compatibili.	
	ART. 2 - VALORI, FINALITA' E ATTIVITA'	
	2.1 - La Fondazione, nel pieno rispetto della volontà dei lo-	
	ro fondatori ed in continuità con le attività sinora realiz-	
	zate, svolge opere di carità cristiana per il perseguimento,	
	senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, perseguendo fini di culto e religione.	
	In particolare la Fondazione:	
	- provvederà all'ospitalità di anziani autosufficienti, di	
	anziani non autosufficienti, all'assistenza ad anziani amma-	
	lati cronici;	
	- prodigherà aiuti e cure ad ammalati poveri;	
	- svolgerà attività in favore dei minori e dei giovani, di	
	persone portatrici di disabilità.	
	L'ente non ha fini di lucro.	
	Le finalità dell'Ente si esauriscono nell'ambito del territo-	
	rio della Regione Puglia.	
	Pertanto, la Fondazione svolgerà principalmente attività so-	
	cio-sanitarie, come da art. 5 comma 1 lettera a), b), c) del	
	D.Lgs 03/07/2017 n. 117.	
	La Fondazione ha anche lo scopo di svolgere attività di assi-	

	sta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per la gestione della Fondazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione. Il fondo di gestione può essere ulteriormente incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;	
	c) dagli immobili di proprietà della Fondazione già appartenenti alle "Opere Pie Riunite Bilanzuoli - Corsi Falconi - Ciani";	
	d) dalle strutture mobiliari e immobiliari della Residenza per anziani sita in Minervino Murge alla Via Giuseppe di Vagno, n. 85, comprensiva di opere murarie e da tutti i mobili, le suppellettili, le attrezzature, le masserizie, gli arredi e ogni altro bene che trovasi in detta struttura;	
	e) da tutti gli altri beni mobili e immobili, le partecipazioni in società di ogni tipo, da titoli (quote, azioni; obbligazioni, B.O.T, C.C.T, quote di Fondi Comuni d'Investimento, ect), da denaro, depositi bancari o postali che sono di proprietà dell'Ente sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, acquistati o ricevuti per donazioni o per testamento;	

	f) da denaro proveniente da polizze vita o altri strumen-	
	ti che contemplano tra i beneficiari la Fondazione;	
	g) da eventuali fondi di riserva.	
	Il fondo di dotazione può essere ulteriormente incrementato	
	nelle modalità di cui al punto b), su specifica delibera di	
	destinazione del Consiglio di Amministrazione.	
	3.2 - La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue atti-	
	vità con le seguenti entrate:	
	a) le rendite derivanti dal suo patrimonio;	
	b) le rette, gli eventuali contributi, corrispettivi ed	
	elargizioni da chiunque erogati, destinati all'attua-	
	zione degli scopi statutari e non espressamente desti-	
	nati all'incremento del patrimonio;	
	c) i proventi derivanti dallo svolgimento di attività di	
	interesse generale, nonché derivanti da attività diver-	
	se, svolte nei limiti stabiliti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto;	
	d) i proventi derivanti da attività di raccolta fondi;	
	e) da eventuali fondi di riserva istituzionali costitui-	
	ti con gli eventuali avanzi di esercizio, deliberati	
	dal Cda.	
	La Fondazione trae risorse economiche da contributi pubblici	
	e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimo-	
	niali ed attività di raccolta fondi.	
	Nel rispetto del disposto dell'art. 8 del Codice del Terzo	

	Settore, il patrimonio della Fondazione - comprensivo dei ri-	
	cavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è uti-	
	lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale perseguita.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed a-	
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai	
	fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed al-	
	tri componenti degli organi sociali anche in ogni altra ipo-	
	tesi di scioglimento dell'Ente.	
	ART. 4 - ORGANI DELL'ENTE	
	Organi della Fondazione sono:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Direttore Amministrativo;	
	- l'Organo di controllo monocratico o collegiale.	
	ART. 5 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, DURA-	
	TA, FUNZIONI	
	5.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque	
	membri nominati dall'ordinario Diocesano a norma del presen-	
	te Statuto:	
	a. il Presidente, di cui all'art. 6 del presente statuto;	
	b. due sacerdoti operanti pastoralmente a Minervino e	
	proposti dallo stesso presbiterio di Minervino;	
	c. il parente più prossimo del Fondatore dell'Opera Pia	

	Casa di Riposo "Luigi Bilanzuoli";	
	d. il parente più prossimo del Rev.do don Pietro Gison-	
	di, benefattore dell'Opera Pia Casa di Riposo "Luigi	
	Bilanzuoli", in linea maschile ed in mancanza in linea	
	femminile, con precedenza per i discendenti di Gison-	
	Aurelio.	
	5.2 - Il Consiglio resta in carica cinque anni ed è rieleggi-	
	bile.	
	5.3 - Il Consiglio di Amministrazione:	
	a. definisce gli obiettivi e i programmi generali	
	dell'Ente;	
	b. esamina e delibera sulle questioni di carattere	
	straordinario concernenti l'amministrazione e l'atti-	
	vità dell'Ente;	
	c. delibera sulle modifiche statutarie e regolamentari;	
	d. delibera il Bilancio di esercizio con l'eventuale Bi-	
	lancio Sociale;	
	e. delibera eventuali regolamenti interni dell'Ente.	
	5.4 - La carica di componente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne è gratuita e non prevede alcun compenso.	
	5.5 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato sempre per	
	iscritto almeno cinque giorni prima della seduta:	
	a. dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario	
	ed opportuno e comunque almeno una volta a trimestre;	
	b. entro quindici giorni, dal Presidente, su richiesta	

		scritta di almeno tre dei suoi membri; in tal caso	
		l'ordine del giorno deve contenere gli argomenti propo-	
		sti dai richiedenti.	
		In caso di urgenza il Presidente, in deroga a quanto innanzi	
		stabilito, convoca il Consiglio di Amministrazione con comu-	
		nicazione orale o telefonica, a mezzo telegramma o altro mez-	
		zo che ne prova l' avvenuta convocazione e senza la necessa-	
		ria osservanza del predetto termine di cinque giorni.	
		L'avviso può prevedere che il Consiglio di Amministrazione	
		si riunisca validamente in seconda convocazione, decorsi al-	
		meno sessanta minuti dalla prima convocazione.	
		In prima convocazione il Consiglio di Amministrazione delibe-	
		ra con la presenza di almeno tre membri e a maggioranza dei	
		presenti.	
		In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza	
		di almeno due membri.	
		Sia in prima che in seconda convocazione, in caso di parità,	
		prevale il voto del Presidente.	
		Le deliberazioni volte a modificare l'atto costitutivo e lo	
		statuto sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei	
		componenti il Consiglio di Amministrazione.	
		Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devolu-	
		zione del patrimonio sono valide se assunte a maggioranza	
		dei 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Ammini-	
		strazione.	

	Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio sono	
	svolte dal Direttore Amministrativo ed in sua assenza dal	
	consigliere più giovane.	
	Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduti i	
	consiglieri che risultano assenti ingiustificati per almeno	
	tre sedute. Tale disposizione non si applica ai discendenti	
	di Bilanzuoli e di Gison di.	
	ART. 6 - IL PRESIDENTE	
	6.1 - Il Presidente della Fondazione è un parroco operante	
	pastoralmente a Minervino Murge nominato dall'Ordinario Dio-	
	cesano e proposto dal Consiglio Presbiteriale di Minervino.	
	La carica di Presidente dell'Ente è gratuita e non prevede	
	alcun compenso.	
	6.2 - Il Presidente dell'Ente ha poteri di rappresentanza e-	
	sterna ed in giudizio.	
	Inoltre, egli:	
	a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,	
	indicando gli argomenti da trattare nelle relative se-	
	dute;	
	b. attua le determinazioni del Consiglio di Amministra-	
	zione e compie tutti gli atti necessari per la loro	
	realizzazione;	
	c. relaziona al Consiglio di Amministrazione sui propri	
	atti compiuti;	
	d. sovrintende alla gestione della cassa;	
	10	

	e. adotta ed esegue nei casi di indifferibile necessità	
	e urgenza, i provvedimenti utili e necessari;	
	f. assume il personale dipendente ed adotta i relativi	
	provvedimenti riguardanti lo status giuridico ed econo-	
	mico.	
	6.3 - Il Presidente, per l'espletamento di alcune delle fun-	
	zioni previste dal presente articolo, può delegare i propri	
	poteri per iscritto ad un membro del Consiglio di Amministra-	
	zione o al Direttore Amministrativo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue	
	funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di nomina	
	ed in difetto, dal più anziano di età.	
	ART. 7 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
	7.1 - La direzione e la gestione della vita ordinaria della	
	Fondazione è affidata al Direttore Amministrativo il quale	
	può avvalersi di collaborazioni dallo stesso individuate.	
	Il Direttore Amministrativo:	
	a) assiste in qualità di Segretario verbalizzante ai la-	
	vori del Consiglio di Amministrazione;	
	b) attua le determinazioni del Consiglio di Amministra-	
	zione su indirizzo del Presidente;	
	c) sovrintende, nel rispetto dei regolamenti interni,	
	alla gestione di tutte le attività dell'Ente;	
	d) stipula contratti, su delega del Presidente;	
	e) relaziona al Presidente sui propri atti di gestione	

	compiuti;	
	f) preleva, incassa, quietanza qualunque somma dovuta da	
	privati, da Enti Pubblici, da Istituti bancari e da uf-	
	fici Postali;	
	g) dipende gerarchicamente solo dal Presidente.	
	7.2 - Al Direttore Amministrativo spetta il trattamento giu-	
	ridico ed economico previsto dalla vigente legislazione per	
	gli uffici di dirigenza oppure stabilito dal Presidente o	
	dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto stabi-	
	lito dall'articolo 8 comma 3 lettera a) e b) del Codice del	
	Terzo Settore, se ed in quanto la Fondazione sia iscritta al	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).	
	ART. 8 - ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO O COLLEGIALE	
	Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto	
	tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ.	
	comma secondo.	
	L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggi-	
	bile;	
	esso vigila sull'osservanza della legge e dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposi-	
	zioni del D.lgs. 231/01, qualora applicabili, nonché sull'a-	
	deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e con-	
	tabile e sul suo corretto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monito-	
	raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	

	che e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio	
	sociale, se previsto, sia redatto secondo le linee guida di	
	cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e che contenga	
	l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effet-	
	tuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei benefi-	
	ciari diversi dalle persone fisiche.	
	Esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal ca-	
	so, l'organo di controllo sarà lo stesso di cui al preceden-	
	te primo comma, iscritto nell'apposito registro che dovrà es-	
	sere tenuto dal M.E.F.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere	
	all'amministratore notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	All'organo di controllo viene riconosciuto un compenso stabi-	
	lito dal Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 9 - CONSIGLIERI ONORARI	
	L'Ordinario Diocesano, su designazione del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, può nominare Consiglieri Onorari tra i benefat-	
	tori della Casa di Riposo che maggiormente si sono distinti	
	per generosità e prodigalità.	
	I Consiglieri Onorari possono essere anche nominati a vita.	
	I Consiglieri Onorari non hanno poteri di voto.	
	ART. 10 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE	
	La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio,	

		composto da Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale.	
		L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.	
		Il bilancio di esercizio deve essere approvato nei termini	
		di legge.	
		In caso di iscrizione al Terzo Settore:	
		- si applica il contenuto dell'art. 13 del Codice del	
		Terzo Settore.	
		- nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni	
		di cui al Codice del Terzo Settore, deve essere predi-	
		sposto il Bilancio Sociale, da pubblicare sul sito in-	
		ternet della Fondazione.	
		ART. 11 - SERVIZIO DI CASSA	
		Il servizio di cassa dell'Ente è eseguito da un Istituto di	
		Credito, possibilmente locale ed in linea con i principi	
		dell'Ente, designato dal Consiglio di Amministrazione.	
		ART. 12 - MODIFICHE STATUTARIE	
		Le modifiche statutarie sono deliberate con votazione assun-	
		ta a maggioranza assoluta dei componenti. Non può essere og-	
		getto di modifica statutaria:	
		a. l'indicazione dei nomi dei fondatori nella denomina-	
		zione dell'Ente;	
		b. La carica di Presidente che deve sempre essere rive-	
		stita da un sacerdote operante pastoralmente a Minervi-	
		no Murge;	
		c. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Ammini-	

	strazione che deve sempre essere formata da sacerdoti	
	operanti pastoralmente a Minervino Murge.	
	Art. 13 SCIOGLIMENTO	
	La Fondazione si estingue o si scioglie nei casi previsti	
	dalla vigente normativa o per decisione del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	In caso di estinzione o scioglimento, la liquidazione è affi-	
	data al Consiglio di Amministrazione od ad un liquidatore no-	
	minato dal Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il pa-	
	trimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio di cui	
	all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, se iscrit-	
	ta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è devoluto	
	alle Parrocchie di Minervino Murge.	
	Le modalità di devoluzione del patrimonio saranno indicate	
	dal Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 14 - VOLONTARIATO	
	L'Ente, nello svolgimento delle sue attività, può avvalersi	
	della collaborazione di volontari anche riuniti in associa-	
	zione.	
	I volontari che svolgono la loro azione in modo non occasio-	
	nale, vengono inseriti in un apposito registro tenuto presso	
	la segreteria dell'Ente.	
	ART. 15 - RINVIO	
	La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per	

[illegible]

[illegible]